

STUDI LINGUISTICI
E DI STORIA DELLA LINGUA ITALIANA

SECONDA SERIE

COLLANA FONDATA DA MAURIZIO DARDANO

4

Direttori

Maurizio Dardano

Università degli Studi Roma Tre

Diego Poli

Università degli Studi di Macerata

Adam Ledgeway

University of Cambridge

Gianluca Frenguelli

Università degli Studi di Macerata

Luigi Spagnolo

Università per Stranieri di Siena

Comitato scientifico

Paul Danler

Universität Innsbruck

Luca Lorenzetti

Università degli Studi della Tuscia

Fabio Marri

Alma Mater Studiorum — Università di Bologna

Lorenzo Tomasin

Université de Lausanne

Delia Bentley

University of Manchester

Gianluca Colella

Högskolan Dalarna

STUDI LINGUISTICI
E DI STORIA DELLA LINGUA ITALIANA

SECONDA SERIE

COLLANA FONDATA DA MAURIZIO DARDANO

Fondati nel 2002 da Maurizio Dardano, gli “Studi linguistici e di storia della lingua italiana” vantano un nutrito numero di saggi e di atti di convegni.

Con questa seconda serie, che si vale di una nuova direzione e di un nuovo comitato scientifico (entrambi comprendono anche docenti di rinomate università straniere) s'intende continuare il lavoro finora svolto nei seguenti campi della linguistica italiana: analisi di testi antichi e moderni, aspetti sociolinguistici dell'italiano, rapporti tra l'italiano e altre lingue (romanze e non romanze), storia delle idee linguistiche, teorie e procedure di analisi applicate allo studio e all'insegnamento dell'italiano.

Domenico Proietti

Kelle terre

Storia, lingua e toponomastica
nei giudicati campani del X secolo





Aracne editrice

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXIX
Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.gioacchinoonoratieditore.it
info@gioacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20
00020 Canterano (RM)
(06) 45551463

ISBN 978-88-255-3171-8

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: dicembre 2019

Indice

9	<i>Premessa</i>	
13	Capitolo I <i>Edizioni e studi</i>	
	1.1. Edizioni e precisazioni terminologiche.....	13
	1.2. 'Echi' di una tradizione? I principali interventi sulla lingua dei quattro giudicati	15
27	Capitolo II <i>Capua</i>	
	2.1. Le due <i>terre</i> contese e il processo.....	28
	2.2. Gli <i>homines de Aquino</i> e la scelta del volgare	34
	2.3. Prima e dopo il placito capuano.....	36
	2.4. Quel <i>ki</i> è soggetto... ..	37
	2.5. Riepilogo.....	50
51	Capitolo III <i>Sessa Aurunca</i>	
	3.1. Da Capua a Sessa Aurunca	51
	3.2. Le <i>terre</i> contese e la causa	51
	3.3. La formula e i testimoni.....	53
	3.4. Il volgare tra Capua, Sessa Aurunca e Teano.....	58
61	Capitolo IV <i>Teano</i>	
	4.1. Il contenuto delle due carte teanesi del 963	62
	4.2. Il <i>presbiter</i> Giovanni, due giudici e il monastero di S. Maria in Cingla.....	63
	4.3. Le <i>terre</i> del monastero di S. Maria in Cingla e la contea di Teano.....	69
	4.4. Il <i>memoratorium</i> (26 luglio 963)	70
	4.5. Il placito (ottobre 963)	74
	4.6. Riepilogo.....	81

83	Capitolo V	
	<i>Radici germaniche della formula sao (e simili)</i>	
91	Capitolo VI	
	<i>Sui luoghi dei giudicati: ricostruzioni/restituzioni toponomastiche e cartografiche di kelle terre</i>	
	6.1. Le <i>terre</i> del placito di Capua	92
	6.2. Le <i>terre</i> (o la <i>terra</i> ?) del placito di Sessa Aurunca	94
	6.3. Le <i>terre</i> delle due carte teanesi del 963	100
	6.4 Riepilogo.....	108
113	<i>Conclusioni</i>	
117	<i>Abbreviazioni e riferimenti bibliografici</i>	
135	Appendici	
	Dagli archivi alle strade: la <i>Terra dei placiti</i>	135
	Capua: il cippo commemorativo.....	136
	Sessa Aurunca: l'epigrafe commemorativa	139
	Teano: la stele commemorativa	141
	Il testo dei quattro giudicati	143
	Placito di Capua (marzo 960)	144
	Placito di Sessa Aurunca (marzo 963)	147
	Memoratorio di Teano (26 luglio 963).....	151
	Placito di Teano (ottobre 963).....	153

Premessa

Io sono convinto che nelle scienze dello spirito non esistano discipline severamente delimitate, “scomparti”, *Fächer*, ma solo problemi che devono essere spesso affrontati contemporaneamente con metodi desunti dalle più varie discipline (GIORGIO PASQUALI, *Storia della tradizione e critica del testo*, Prefazione, p. XIV)

Nella nota a piè di pagina conclusiva del paragrafo dedicato ai *Placiti cassinesi* nella sua *Storia della lingua italiana*, Bruno Migliorini osservava: “Sorvoliamo su numerosi altri particolari che meriterebbero di essere precisati [...] dobbiamo vincere la tentazione di discuterli in sé e per sé anziché limitarci a cogliere quegli elementi che si ricolleghino a un filo continuo” (Migliorini 1960, p. 93, n. 26). Le pagine seguenti, in qualche misura, possono essere considerate come un cedimento a quella tentazione: si tratta però di un cedimento, per così dire, preterintenzionale. Esse, infatti, hanno un’origine del tutto occasionale: legata alla sede di servizio di scrive presso il Dipartimento di lettere e beni culturali (DILBEC) dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, a Santa Maria Capua Vetere; ma, in particolare, sono frutto di una sollecitazione di Francesco Sabatini. Relatore in un congresso organizzato dal DILBEC, esprimeva il rammarico che mancasse, nei luoghi in cui si era tenuto il placito di Capua, un monumento tangibile e duraturo dedicato al più antico documento di un volgare italiano. Raccolto prontamente da associazioni di volontari e da amministrazioni comunali, il rammarico è diventato ben presto proposta operativa: nel maggio 2017 e nel corso del 2018, sono stati realizzati, e collocati nei luoghi in cui si erano tenuti i placiti, tre manufatti celebrativi (un cippo a Capua e due epigrafi, a Sessa Aurunca e Teano) di cui si darà adeguato conto nella prima delle due appendici a questo testo.

Occasione e ‘pre-testo’ delle pagine seguenti dunque sono state le attività di documentazione e di ricerca connesse a quelle iniziative celebrative e di divulgazione: il che, naturalmente, ha condizionato o, meglio, indirizzato gli studi qui riuniti (*finis ab origine pendet...*).

I quattro giudicati (nel primo capitolo sarà motivata la scelta di questo iperonimo in luogo del più noto e frequente termine collettivo ‘placiti’) non potevano essere considerati in chiave esclusivamente linguistica ma andavano inquadrati ed esaminati, in una prospettiva più larga, come documenti/monumenti, cioè quali significative attestazioni del complesso di transizioni che interessarono, nel corso del X secolo, i territori del principato di Capua. Per un verso da connettere con l’opera di rifondazione di Montecassino e di restaurazione del suo patrimonio (anche con l’estensione della sua influenza ad altri monasteri), opera pienamente appoggiata dai principi capuani in funzione di contrasto alle spinte centrifughe di feudatari locali (che tendevano a costituire signorie territoriali, quali le contee di Teano, Sessa, Caiazzo, ecc. oppure, sull’altra sponda del Garigliano, Sora, Atina, ecc.). Per l’altro, a livello giuridico-amministrativo, da ricondurre all’opera di un ristretto gruppo di funzionari-giuristi (giudici, *notarii*, ecc.) di giurisdizione capuana che elaborarono un’originale prassi procedurale in cui gli elementi caratterizzanti del diritto longobardo venivano recepiti con un’attenzione particolare alla formazione delle prove e, in particolare, a quella prova regina che era, nel processo germanico, la testimonianza. Un’attenzione certo suscitata dalla ricca casistica di procedimenti giudiziari innescati dalla ricordata opera di restaurazione fondiaria e patrimoniale perseguita da Montecassino e dalle sue dipendenze ma a cui, probabilmente, non erano estranee influenze della codificazione giustiniana, pienamente vigente, tra l’altro, nei vicini ducati a dominio bizantino di Gaeta e Napoli.

In quest’ottica, cercando di evitare l’accumulo di minuzie erudite, si è tentato di restituire concretezza ai quattro documenti proponendo ricostruzioni della collocazione e dell’estensione dei beni fondiari oggetto dei procedimenti giudiziari. Così, partendo dalla continuità o, se si vuole, dalla lunga durata della toponomastica locale (verificabile, *in primis*, dalle tavolette IGM), se per il placito di Capua sono stati ripresi e verificati i rilievi di Piero Fiorelli (1960b, pp. 2-4), per i giudicati di Sessa e Teano sono state elaborate ipotesi ricostruttive del tutto nuove. Inoltre, si è cercato di (ri)collocare le rivendicazioni fondiarie (tutte relative a beni di cospicua estensione) nel contesto socio-politico ed economico in cui ebbero origine e si svolsero: è stato quindi possibile evidenziare una nutrita serie di connessioni tra attori, convenuti, estensori e sottoscrittori dei giudicati; in particolare, nel caso delle due

carte teanesi, si sono potuti chiarire i rapporti tra i due procedimenti giudiziari, in specie riguardo alle *terre* contese.

Ma, soprattutto, dalla rilettura contestuale e dalla comparazione dei quattro documenti tra loro e con altri documenti degli stessi giudici (o di giudici con essi in rapporto) sono venute decisive indicazioni per l'interpretazione linguistica anche delle formule testimoniali in volgare. Si è potuto, pertanto, non solo indicare, sia pure ipoteticamente, i motivi che nelle quattro cause suggerirono la scelta del volgare per le testimonianze, ma si è anche potuta riproporre, con un'adeguata documentazione a supporto, la lettura del dibattutissimo *ki* come avverbio di luogo in funzione di soggetto. Analogamente, un richiamo alle radici e alle peculiarità germaniche del processo longobardo è sembrato, infine, opportuno per cogliere e spiegare la particolare forza pragmatico-procedurale di *sao* (altra *crux* esegetica oggetto di una lunga serie di autorevoli interventi).

Quanto queste ipotesi e le altre proposte formulate nelle pagine seguenti siano fondate e opportune non può, naturalmente, essere valutato da chi scrive. Al quale, invece, spetta il compito gradito di ringraziare le persone, le associazioni e le istituzioni con cui ha condiviso le iniziative legate alla stesura di questo volumetto. Primo tra tutti, Francesco Sabatini, che non solo ha ispirato e seguito le ricerche qui riunite¹, ma ha anche partecipato in prima persona alla realizzazione di quelle iniziative. Ringraziamenti particolari vanno: a Capua, ad Annamaria Troili e Pompeo Pelagalli della sezione locale del Touring Club Italiano, a Giuseppe Bellone dell'Associazione Architempo, a don Gianni Branco dell'Arcidiocesi di Capua e all'amministrazione comunale; a Sessa Aurunca, ad Achille Maria Vellucci, console della sezione locale del Touring Club Italiano, a Rosario Ago, presidente della Pro Loco, e all'amministrazione comunale, nella persona del sindaco Silvio Sasso; A Teano, a Carmen Autieri, a Gemma Tizzano e all'amministrazione comunale. Inoltre, un grazie di cuore a Simonetta Conti per le preziose indicazioni di cartografia e toponomastica, a Marianna Pignata per le osservazioni sugli aspetti giuridici della ricerca (naturalmente errori e omissioni ancora presenti vanno addebitati solo all'autore); e non ultimo a Paolo Molfese, cui si devono le illustrazioni e l'impaginazione.

1. Nella presente trattazione sono stati parzialmente ripresi e integrati, con radicali modifiche, ampi rimaneggiamenti e cospicue integrazioni, tre contributi precedenti: PROIETTI 2018a (cap. 2), 2018b (cap. 3) e 2018c (cap. 6, §§ 1-2). Sono inediti i capp. 1, 4, 5 e il § 3 del cap. 6.

Infine, se a mo' di congedo è lecito formulare un auspicio, la disponibilità dimostrata da quanti (istituzioni, associazioni e privati) hanno concretamente sostenuto la realizzazione dei manufatti celebrativi lascia ben sperare che in quei centri che fa piacere qui indicare con l'appellativo comune di *Terra dei placiti* possano essere presto avviate iniziative permanenti e condivise di ricerca e divulgazione (scuole estive, convegni, pubblicazioni periodiche, ecc.) indirizzate a una più circostanziata e consapevole conoscenza della storia e delle eredità culturali di un territorio nel quale maturò una presa di coscienza fondamentale nella storia linguistica della Nazione che mille anni dopo, di nuovo entro i suoi confini, avrebbe raggiunto la sua unità politica.

‘Echi’ di una tradizione?

1.1. Edizioni e precisazioni terminologiche

Custoditi per secoli nell’archivio dell’Abbazia di Montecassino¹, i quattro documenti di cui qui si intende proporre una lettura complessiva e contestuale rimasero inediti fino al Settecento: il placito di Sessa Aurunca del marzo 963 e quello di Teano dell’ottobre dello stesso anno furono pubblicati per la prima volta dall’abate e storico di Montecassino Erasmo Gattola nel primo volume (1733) della sua *Historia Abbatiae Cassinensis*²; il placito di Capua (marzo 960) nel primo volume (1734) delle *Historia Abbatiae Cassinensis accessiones* (Gattola 1734, pp. 68-69)³. Il placito di Sessa, pur pubblicato da Gattola 1733, pp. 308-310 e riproposto, insieme ai placiti capuano e teanese, da Di Meo 1800-1801, V, pp. 369-370 e VI, pp. 15, 112-113, rimase ignorato fino agli studi di Shaw 1906 e Sepulcri 1908-11, il quale però non poté vedere l’originale, che nel frattempo era andato smarrito nell’archivio dell’Abbazia.

1. Le collocazioni d’archivio delle quattro pergamene sono (cfr. GENTILE 1985 e 1988, p. 34, n. 1; FRANK / HARTMANN / KÜRSCHNER 1997, pp. 9-13): placito di Capua (marzo 960), aula II, caps. LXVI ‘Confinazioni del Monastero’, nr. 1; placito di Sessa Aurunca (marzo 963), aula II, caps. LXIV ‘Cocuruzzo’, fasc. I, nr. 2; memoratorio di Teano (26 luglio 963), aula II, caps. CV (Santa Maria in Cingla), fasc. I, nr. 9; placito di Teano (ottobre 963), aula II, caps. CV (Santa Maria in Cingla), fasc. I, nr. 11. Dal 1874 la pergamena del placito di Capua è esposta in una vetrina dell’Archivio.

2. Placito di Sessa: GATTOLA 1733, pp. 308-310 e 929 (correzione); Placito di Teano, *ibidem*, pp. 39-40 e 920 (correzione).

3. A p. 70 si legge il seguente famoso giudizio: “haec balbutientis Italicae linguae verba observanda: *Sao che chelle terre per chelli fini, che ki contene, trenta anni le possette parte S. Benedicti* etc. Ex quibus rustica, ut ita dicam Italicae linguae initia latinitati barbarae permixta videre est”.

Ritrovato dall'archivista padre Ambrogio Amelli, fu studiato da Santorre Debenedetti (1928). Il memoratorio di Teano, scoperto dallo stesso padre Amelli nel 1896, fu segnalato agli studiosi da Francesco D'Ovidio nello stesso anno (D'Ovidio 1896), riprodotto a cura di Ernesto Monaci nell'*Archivio paleografico italiano*, vol. X, 1913, tav. 3, ed edito in Inguanez 1929, pp. 25-26 (ed. 1942, pp. 19-20). La prima edizione complessiva dei quattro documenti è nel citato Inguanez 1929 (2^a ed., 1942). In occasione del millenario del placito di Capua i testi furono ripubblicati con un'appendice di riproduzioni fotografiche a grandezza naturale (Mancone 1960). Dopo la ristampa in Gentile 1988, pp. 47-74 (che riproduce con qualche scostamento l'edizione Mancone), i quattro documenti sono stati successivamente ripubblicati nell'ambito di un'edizione complessiva (Bova 2008) delle *Pergamene longobarde della Mater Ecclesia Capuana (787-1055)*, ai nn. 6 (placito di Capua, pp. 72-76), 9 (placito di Sessa Aurunca, pp. 82-85), 10 (memoratorio di Teano, pp. 86-88) e 11 (placito di Teano, pp. 89-92). I placiti di Capua, Sessa e Teano sono indicati, rispettivamente, come *Iudicatum dationis* (p. 72) e *Iudicatum possessionis* (pp. 82 e 89); il memoratorio di Teano come *Memoratorium possessionis* (p. 86). Bova giustamente preferisce *iudicatum* a *placitum*: infatti, pur essendo correntemente usati come sinonimi, i due termini hanno, almeno in origine, accezioni parzialmente diverse.

Con *placitum* (participio sostantivato già presente nella codificazione giustiniana, dove tra gli atti normativi si elencano “principis constitutiones, placita, decreta”, cfr. *Inst.* 1, 2, 6), sin dall'editto di Rotari (643) si intendeva l'assemblea del popolo con il potere di emanare disposizioni normative e decisioni giudiziarie; successivamente, il termine venne usato per indicare il contenzioso (lat. *lis*) tra due o più parti e infine la composizione del contenzioso per accordo tra le parti e, in particolare, per decisione di un giudice; e quindi la relativa sentenza (cfr. in du Cange 1883-87, s.v. *placitum*, t. VI, col. 342a: “Terminus legitimus communi partium consensu, vel iudicis sententia constitutus, unde *placitum dictus*”). Con *iudicatum* invece si designava non la sentenza scritta, in senso moderno, ma “nel senso medievale, [il] ‘documento in cui la sentenza è riferita’: onde accanto a *iudicatum*, l'altro nome di *notitia iudicati*”, cioè il documento scritto recante un decreto (Fiorelli 1960b, p. 7, n. 60; cfr. anche du Cange 1883-87, s.v. *iudicatum*, t. 4, col. 441: “Decretum, scriptum, quo quis de rebus suis *iudicat*, seu disponit”).

Il che spiega il frequente uso, talora anche nelle fonti, di *placitum* e *iudicatum* come sinonimi. Sui placiti si possono vedere la sintesi di Falaschi 1968, la panoramica in Petrucci / Romeo 1989 e il cap. *La giustizia nei placiti longobardi: note sul sistema delle prove* in Padoa-Schioppa 2015, pp. 1-18. Sull'uso di *iudicatum* come sinonimo di *placitum*, va tenuto presente di nuovo Fiorelli 1960b, p. 7, n. 60: "Il termine *placito*, se come sinonimo di *giudicato* è adoprato correntemente dagli storici, nell'uso medievale italiano si riferisce propriamente alla 'riunione giudiziaria', non alla 'sentenza', né al 'documento' che riferisce lo svolgimento della prima e il contenuto della seconda".

Infine, il termine *memoratorium*, che nella sua accezione generale designava il *breve memoratorium* (cioè il documento scritto redatto da un notaio a conclusione di un atto), nella cultura giuridica longobarda dell'Italia meridionale passò a indicare un atto privato, redatto da un giudice o da un notaio, "caratterizzato dalla prestazione della *guadia* e dalla designazione di un *mediator* o di *mediatores* in qualità di garanti" (Dell'Omo 1998, p. 22). La *guadia* o *wadiatio* era in origine la garanzia per un debito prestata da componenti del gruppo parentale del debitore, che garantivano l'obbligazione con il patrimonio collettivo; in seguito, con la diffusione della proprietà privata individuale, si intese quella fornita dal debitore stesso. Divenne poi, con adattamento estensivo, un genere di contratto formale con cui si traduceva in vincolo obbligatorio qualsiasi volontà delle parti. Per la definizione dei caratteri diplomatici e degli aspetti giuridici del *memoratorium*, cfr. Magistrale 1991, pp. 264-267 e 272; e Pratesi 1992, pp. 252-254.

1.2. 'Echi' di una tradizione? I principali interventi sulla lingua dei quattro giudicati

I quattro giudicati qui in esame condividono, come è noto, una serie di circostanze fattuali (la provenienza dallo stesso ambito territoriale, il principato longobardo di Capua, oltretutto con una sostanziale coincidenza cronologica, 960-963) e, soprattutto, un importante carattere procedurale-testuale: la presenza di formule testimoniali nel volgare locale e non nel latino giuridico in cui è scritto il resto di ciascuno dei quattro documenti. La coincidenza di questi dati di fatto ha indotto a considerarli per così dire 'in solido' come uno sparuto insieme, fortunosamente

sopravvissuto, di una più vasta tradizione. I quattro giudicati, insomma, sono stati considerati poco più che ‘contenitori’ delle formule in volgare invece che come documenti (o documenti-monumenti) da leggere integralmente e interpretare. Il che per un verso ha determinato indagini e ipotesi sui modi e l’estensione geostorica di tale tradizione, per l’altro ha fatto sì che ci si concentrasse, esclusivamente o prevalentemente, sullo studio linguistico delle formule in volgare⁴ (anche in prospettiva sinottica⁵ e/o dal punto di vista giuridico⁶), dedicando solo di rado attenzione ai rispettivi contesti latini⁷.

Le due modalità di approccio sono entrambe presenti, per accenni o in maniera dispiegata, nel primo studio scientifico (Rajna 1891) dedicato ai due documenti allora noti (i placiti di Capua e di Teano⁸). Rilevando la “notevole” circostanza che “i due unici documenti conosciuti finora che offrano la peculiarità della formola schietamente volgare, siano così prossimi l’uno a l’altro per luogo e per tempo” (p. 397) ed escludendo la pur seducente idea che ci si trovasse davanti a un “fenomeno d’eco” (cioè che il documento più antico avesse fatto da modello a quello più recente, “sicché le due voci si riducessero a una sola”, p. 399), si trovava più plausibile l’ipotesi che “L’uniformità nasce[sse] dalla tenacia della tradizione” (*ibidem*). Con la specificazione, però, che “il fondo della tradizione comune doveva essersi fissato con qualche determinazione specifica” nelle “carte spettanti al Principato di Capua” (p. 400): si trattava dunque della “peculiarità del rito locale” (*ibidem*). Il che poneva il problema se la scelta di adottare il volgare nelle testimonianze fosse “qualcosa di consueto” o una “procedura speciale” (p. 401) e, optando per la prima alternativa, si osservava che “il mettersi loro [ai testimoni] in bocca il volgare” poteva avere “la sua ragion d’essere” nell’ignoranza “della parte contraria e dei circostanti”,

4. LAZZERI 1942, pp. 5-30; UGOLINI 1942, pp. 129-131; DIONISOTTI / GRAYSON 1949, pp. 4-13; MONTEVERDI 1952, pp. 133-135; MONACI / ARESE 1955, pp. 1-5, 805; VIDOSSÌ 1956; SCHIAFFINI 1962; ASPERTI 2006, pp. 158-161.

5. CASTELLANI 1976, pp. 59-76, in particolare le pp. 65-75; MANCINI 1994, pp. 27-29; PETRUCCI 1994, pp. 17-20; CASAPULLO 1999, pp. 41-43 e 2011, p. 1010; ma cfr. anche già, limitatamente ai placiti di Capua e Teano, RAJNA 1891, pp. 390-393.

6. RUGGIERI 1959; FABIANI 1968, pp. 51-52, 92 (n. 16), 265-266, 309-312; BLOCH 1986, I, pp. 242-264; II, pp. 189-190; FIORELLI 1994, pp. 553-556 (= FIORELLI 2008, pp. 1-6); NUZZO 2011, pp. 17-39; BAMBI 2016, pp. 34-37.

7. FOLENA 1960, pp. 52-56; RONCAGLIA 1965, pp. 195-204; FASSÒ / MENONI 1979, pp. 171-182; FASSÒ / MENONI 1979-1980; SANGA / BAGGIO 1994; PETRUCCI 1994, pp. 18-20.

8. Cfr. *supra* § 1.1.

ma che tale motivazione aveva “una ragione più piena [...] da un uso ben saldamente costituito, che s'applica senza distinzione a chiunque si voglia” (p. 402). Da quest'ultima argomentazione, però, derivava un interrogativo, non esplicitato e dunque non affrontato da Rajna: se l'adozione del volgare nelle testimonianze era una prassi consueta, come si spiega che di tale consuetudine si hanno così rare attestazioni scritte (anche in versione latina)?

Su tale interrogativo si soffermò un allievo di Francesco Novati, Alessandro Sepulcri, nel primo studio italiano (Sepulcri 1908-11) dedicato al placito di Sessa⁹. Mosso dalla speranza di trovare “almeno fra le carte di Montecassino”, allora “per la maggior parte inedite” (p. 122), altre attestazioni di formule testimoniali in volgare o quantomeno in latino, concludeva lo spoglio di “tutte le pergamene anteriori al Mille” presenti nell'archivio dell'Abbazia con la sconsolata constatazione che le sue ricerche avevano avuto “un esito affatto negativo” (p. 123). E la situazione non sembrava molto diversa anche prendendo in considerazione le scarse attestazioni di formule testimoniali in latino presenti nel *Chronicon Vulturnense* (cioè nella stessa area cassinese-campana): Sepulcri citava in nota (p. 123, n. 4) solo le prime due delle tre formule latine che erano già state segnalate in Shaw 1906, p. 109 (Capua 936, giudice Ausenzio e 954, giudice Arechisi), p. 106, n. 4 (Sessa Aurunca 976, giudice Maraldo). Le ragioni di tale penuria di documentazione venivano indicate (Sepulcri 1908-11, pp. 123-124) nella non frequente tipologia del peculiare procedimento giudiziario (giudizi sul possesso trentennale di beni immobili sulla base di testimonianze) e soprattutto nella prassi prevalente di riferire le testimonianze indirettamente o in forma sintetizzata. Stando così le cose, scarse o nulle risultavano le possibilità di trovare altri documenti con analoghe caratteristiche: una previsione che non pare smentita dalle ricerche e dalle numerose imprese di pubblicazione o riedizione di documenti altomedievali succedutesi dal 1908 a oggi.

In un fortunato intervento celebrativo, Gianfranco Folena, partendo dagli stessi testi (le formule testimoniali in volgare più le tre in latino già segnalate da Shaw) e condividendo con Rajna e Sepulcri l'idea che si avesse a che fare con “una prassi giuridica particolare [...] in cui il punto dominante e irradiante sembra rappresentato dalla cancelleria giudizia-

9. Al placito di Sessa era stato precedente dedicato, come abbiamo appena visto al § 1, lo studio di SHAW 1906, da cui Sepulcri prendeva le mosse.

ria di Capua” (Folena 1960, p. 50), prospettava un radicale cambiamento di prospettiva: il “volgare delle formule” non è l’atto di nascita dell’italiano ma al contrario “appare un punto d’arrivo forse più che un punto di partenza (visto anche che di lì non si muove nessuna tradizione duratura di volgare scritto per usi giuridici)” (*ibidem*, p. 52). In quei documenti, dunque, culminava quella “nuova tradizione linguistica” profilatasi sin dal VII secolo (“parallelamente al latino merovingico di Francia e visigotico di Spagna”, *ibidem*) in un latino tanto “aderente al volgare [...] da essere ancora sentito come l’aspetto scritto della lingua parlata, in uno sforzo, consapevole o inconsapevole, di ristabilire i rapporti col parlato” (*ibidem*; cfr. anche a tal proposito Sabatini 1962, p. 9). Inoltre, pur in un “orizzonte di economia rurale” certo più limitato rispetto allo sfondo in cui si inquadrano i Giuramenti di Strasburgo, in entrambi i casi la scelta del volgare aveva la sua motivazione e la sua importanza storica nella “presa di coscienza di una nuova lingua, coscienza che là si manifesta essenzialmente nei confronti di una nazionalità e di una lingua straniera, oltre che del latino, tra Franchi romanizzati e Franchi non romanizzati; e qui si enuclea invece da un contesto di latino basso, così volgareggiante eppure separato per la prima volta dal volgare da un limite netto” (*ibidem*, p. 51). In questa prospettiva, le formule presenti in tre placiti trascritti nel *Chronicon Vulturnense* e redatte in un latino “letteralmente consonante col nostro volgare” (*ibidem*, p. 54), se per un verso motivano l’ipotesi che siano state tradotte in latino dal cronista¹⁰, per l’altro “testimoniano di una prassi giuridica che con quasi identiche caratteristiche formali e sostanziali è documentata già qualche decennio prima” (*ibidem*, p. 53).

I documenti e le formule testimoniali (in latino e in volgare), dunque, come esito di una duplice tradizione (linguistica e giuridica) o, meglio, dell’interazione di due aspetti di una stessa tradizione (linguistico-

10. “Sarebbe comunque singolare che dei sette documenti a noi noti finora di questo tipo, tutti legati certo direttamente fra loro da una pratica comune, i quattro in originale riportino sempre le formule in volgare, i tre in copia riferiscano le formule in latino” (Folena 1960, p. 54). Diametralmente opposto il punto di vista di CILENTO 1960: premesso (p. 63) che i “due placiti vulturnesi” sono “particolarmente significativi per la interpretazione del placito capuano e degli altri consimili”, se ne deduce l’ipotesi che “si tratti di liti giudiziarie fittizie, promosse di proposito dai monasteri al solo scopo cautelativo di ottenere delle sentenze favorevoli” (p. 65): il che risulta senza dubbio confermato dal fatto che la formula testimoniale (a Capua, ma anche a Sessa e Teano?) “è l’esatta traduzione [?] dal latino della formula notarile già attestata nei precedenti placiti vulturnesi e che non nasce spontanea sulla bocca dei testimoni, ma è ad essi suggerita” (*ibidem*).

giuridica). E sulla stessa linea delle fondamentali pagine di Folena si collocano le osservazioni di Fiorelli (1960b, p. 16) sul ruolo avuto dai “Longobardi della Campania” nella difesa degli “estremi confini meridionali della latinità”¹¹ e, sempre in connessione con il millenario del placito capuano, le pagine dedicate da Schiaffini (1962, pp. 21-23) al rapporto tra le formule dei giudicati campani del X sec. e la successiva fioritura di testi pratici e letterari in volgare nella vasta area dell’Italia mediana esposta all’influenza cassinese (poi esaminata negli studi confluiti in Baldelli 1971 e 1987).

In questi tre contributi connessi con il millenario del placito capuano (e in particolare nelle pagine di Folena) si definiscono la prospettiva d’inquadramento e gli argomenti di ricerca che resteranno costanti nei non numerosi interventi successivi¹²: lettura ed esame comparativo delle formule testimoniali, volgari e latine, come un corpus, in definitiva astratto dai contesti storico-giuridici in cui furono elaborate e utilizzate; attenzione largamente prevalente (se non proprio esclusiva) ai temi della scelta del volgare e del rapporto delle formule volgari con le corrispondenti in latino¹³.

11. E, poco più avanti: “Può essere un caso, ma non è privo di significato che proprio da loro [dai “Longobardi della Campania”] ci siano venute le prime manifestazioni scritte e sicure dell’affermarsi d’una nuova coscienza linguistica” (*ibidem*; cfr. anche SABATINI 1962, pp. 9-10).

12. Basterà qui solo accennare ai due contributi dedicati, in ambiti di erudizione locale, allo studio di singoli documenti: FUSCO 1985, sul placito di Teano e VILLUCCI 2016, per il placito di Sessa Aurunca. Né è il caso di dare conto dei non numerosi interventi su problemi esegetici di passi o costrutti presenti nei quattro giudicati: PELLEGRINI 1947, sulla supposta montatura delle cause (rist. in PELLEGRINI 1962b, pp. 17-21, con la già citata *Postilla*, pp. 21-23); CASTELLANI 1956 (in dissenso con la tesi di BARTOLI 1944-45 che *sao* andasse considerato un “interregionalismo”); RUGGIERI 1959, pp. 545-548 (ancora su *sao*); GRAZIUSO 1960 (di nuovo su *sao*); PELLEGRINI 1962a (sulla locuzione *plicare se cum lege* del placito capuano, e altro); CILENTO 1960, p. 45 e SABATINI 1962, pp. 11-12 (sul sostantivo *parte*); COSERIU 1968 (su *ki contene*, a integrazione e correzione della lettura proposta in SCHIAFFINI 1962, pp. 49-60). Una menzione a sé meritano invece le osservazioni di SABATINI (1962, pp. 21-24) sulle “formule di Sessa Aurunca”, su cui torneremo.

13. A questo proposito va segnalato che, a eccezione di SABATINI 1962, p. 34, n. 25, in nessuno degli interventi successivi è ricordata la seguente formula in latino rintracciata da Silvio PELLEGRINI (1962b, *Postilla*, a p. 23) in un documento del 949 del *Chronicon Vulturense* (II, pp. 74-76, a p. 74): “Scio quia monasterium Sancti Salvatoris de Alife liberum fuit factum da episcopo beneventano, et Palacium [= la Corte] illum [= il monastero] subdidit Sancto Vincencio, ut tale dominacionem haberet ibi, qualem abbas debet habere in monasterio”. Come precisato da SABATINI, *ibidem*: “la formula fu solo convenuta e non più giurata, per troncamento della causa”. Va infine ricordato che nello stesso articolo di SABATINI (1962, pp. 19-21) sono segnalati e commentati due ulteriori esempi di formule testimoniali latine (in due memoratori beneventani, 14 aprile 977 e 6 aprile 978). Su un “giuramento del 928” e su due altri esempi,

Nelle pagine dedicate ai *Placiti cassinesi* nella *Storia della lingua italiana* di Bruno Migliorini (1960, pp. 90-93) è esplicitamente dichiarata e motivata la scelta di non addentrarsi nell'analisi dei singoli testi: "nella discussione di documenti, di opere, di autori singoli dobbiamo vincere la tentazione di discuterli in sé e per sé anziché limitarci a cogliere quegli elementi che si ricolleghino a un filo continuo" (*ibidem*, p. 93, n. 26). E nel nostro caso, infatti, ci si sofferma sui nodi ritenuti essenziali: la coscienza della contrapposizione del volgare al latino (p. 90); la scelta del volgare per far "conoscere il tenore" della formula testimoniale "a tutti quelli che erano presenti al giudizio, come era avvenuto in modo più solenne a Strasburgo nell'842" (p. 91); la "struttura piuttosto complessa" (*ibidem*) delle formule testimoniali (in particolare quella "un po' imbrogliata" del placito di Sessa); le "reliquie" in esse dell'"uso popolare meridionale" (p. 92), con l'immane discussione sulla natura e la definizione della forma verbale *sao* (pp. 92-93).

Su un canovaccio simile¹⁴, con scarse e non significative variazioni, risultano impostate le presentazioni successive, di cui pertanto possiamo limitarci a ricordare solo quelle più significative. A cominciare dall'ampia e puntuale esposizione commentata in Castellani 1976, pp. 59-76, articolata in tre sezioni: presentazione sintetica delle circostanze e dello svolgimento dei procedimenti giudiziari da cui sono originati i quattro documenti (pp. 59-65); "Osservazioni linguistiche" (pp. 65-72); e "Esame di singole voci" (pp. 72-76), in cui "non compaiono, naturalmente, le voci che sono state trattate in precedenza" (*ibidem*, n. 27). Nelle pagine di Castellani il modo di procedere è quello consueto. Si circoscrive l'esame alle formule volgari (per "i fenomeni che s'incontrano nei testi latini dei placiti" ci si limita a rimandare, p. 65, alle osservazioni contenute in Roncaglia 1965, pp. 195-196, relative, peraltro, al solo placito capuano); e l'esame linguistico è condotto congiuntamente su tutte e quattro le formule, esaminate di nuovo come un unico corpus, con attento riepilogo delle principali risultanze degli studi precedenti,

tutti dal *Codex Cavensis*, richiama l'attenzione, in particolare per l'interpretazione delle forme verbali di *contenere* nei placiti di Capua e Sessa, BALDELLI 1964, anche con riferimento all'interpretazione sostenuta in SCHIAFFINI 1962 (cfr. la precedente n. 12).

14. Più sbrigativa la presentazione in DEVOTO 1974 (pp. 219-220), impostata sulla distinzione tra gli aspetti "francamente italiani" e gli "elementi latini ancora ben distinguibili" (p. 219) e sulla definizione della *facies* volgare come "un volgare andato alla deriva, frantumato in modo magari non uniforme, a Cassino, Sessa e Teano. Questo volgare ha subito un processo di adeguamento sia dal punto di vista dello spazio, sia da quello dello spessore sociale" (*ibidem*).